

COMUNE DI LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 4 del 9/3/2026

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera b) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 03/03/2026 n. 7 avente ad oggetto: **“RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 03.03.2026, EFFICACE AI SENSI DI LEGGE, A OGGETTO "SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2027/2028, AL DUP 2026/2027/2028 E AI RELATIVI ALLEGATI; APPLICAZIONE DI QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO. ADOZIONE IN VIA D'URGENZA EX ART. 42, COMMA 4 E 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267". APPROVAZIONE”**

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Legnano, riunitosi in modalità telematica,

Vista la comunicazione via e-mail in data 06/03/2026, con la quale si richiede un parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 03/03/2026 n. 7 avente ad oggetto “Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 56 del 03.03.2026, efficace ai sensi di legge, a oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2027/2028, al DUP 2026/2027/2028 e ai relativi allegati; applicazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto. Adozione in via d'urgenza ex art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267". approvazione”

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, di verifica degli equilibri e di variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- l'art. 175 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio e di PEG, nonché l'art. 42 del medesimo, che consentono all'organo esecutivo di procedere a variazioni di bilancio in via d'urgenza subordinandole a ratifica del Consiglio Comunale nel termine dei successivi sessanta giorni;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale 16/12/2025, n. 48, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2026-2028 ed i relativi allegati;

Richiamato, altresì:

- l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 che:
 - al comma 3 prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
 - 3-quater. Prevede che se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione;
 - al comma 3-quinquies prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;
 - 3-sexies, le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate;
- il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote del risultato di amministrazione vincolato e disciplina i relativi utilizzi;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale 20/01/2026, n. 6, efficace ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2026/2027/2028 sul risultato di amministrazione presunto 2025, ai sensi dell'art.187, commi 3-quater, quinquies e sexies D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e contestualmente è stato aggiornato il prospetto dell'avanzo presunto complessivo da preconsuntivo redatto tenendo conto di tutte le entrate e di tutte le spese e non solo delle entrate e delle spese vincolate;

Rilevato che le quote di avanzo vincolato applicato con la deliberazione di Giunta Comunale 03/03/2026 n. 56 sottoposta a ratifica, sono elencate nel prospetto dettagliato dell'avanzo vincolato presunto al 31.12.2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/01/2026, n. 6 sopra richiamata;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 03/03/2026 n. 7 avente ad oggetto "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 56 del 03.03.2026, efficace ai sensi di legge, a oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2027/2028, al DUP 2026/2027/2028 e ai relativi allegati; applicazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto. Adozione in via d'urgenza ex art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267".

approvazione”;

Vista in particolare la variazione adottata d’urgenza con i poteri del Consiglio comunale e sottoposta a ratifica come da dettaglio sotto riportato (coordinato con gli allegati):

	2026		2027		2028	
	PREVISIONE		PREVISIONE		PREVISIONE	
	var +	var -	var +	var -	var +	var -
PARTE ENTRATE						
Avanzo applicato a parte corrente						
Avanzo applicato a parte investimenti	49.000,00					
FPV quota corrente						
FPV quota capitale			-			
entrate correnti	161.431,86	84.431,86				
entrate in conto capitale	58.069,90					
totale dell'entrata	268.501,76	84.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>saldo variazioni entrate</i>		<i>184.069,90</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
PARTE SPESA						
spese correnti competenza	77.000,00					
<i>di cui spese correnti FPV</i>						
spese in conto capitale competenza	107.069,90					
<i>di cui spese in conto capitale FPV</i>						
totale della spesa	184.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>saldo variazioni spesa</i>		<i>184.069,90</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Preso atto che l’urgenza di procedere alla variazione di bilancio era strettamente correlata all’esigenza di procedere con gli adempimenti conseguenti come dettagliati nelle relazioni dei dirigenti competenti allegate o dettagliate nella deliberazione di giunta comunale 56 del 03/03/2026 oggetto di ratifica da parte del consiglio comunale con la proposta di deliberazione 03/03/2026 n. 7 sopra richiamata;

Preso atto che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri economico-finanziari del bilancio di previsione 2026-2028 ed il pareggio finanziario degli stessi;

Accertato che con la variazione sopra riportata sono rispettati a preventivo i vincoli di finanza pubblica per gli anni 2026-2028 oggi rappresentati dagli equilibri di bilancio;

Preso atto che la variazione è modificativa del DUP e dei relativi allegati con riferimento agli esercizi ivi contemplati;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 03/03/2026 n. 7 avente ad oggetto “*Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 56 del 03.03.2026, efficace ai sensi di legge, a oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2027/2028, al DUP 2026/2027/2028 e ai relativi allegati; applicazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto. Adozione in via d'urgenza ex art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267". approvazione*” anche tenuto conto del parere del

Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. CLAUDIO CROCE

Dott. MICHELE DE TAVONATTI

Dott. MAURO ZATTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.